

## LA PROTEZIONE DEL SOCIO VOLONTARIO

**Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali.**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, visto l'art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in base al quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente.

Considerato che, per effetto dell'art.118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima;

Ritenuto che per i soci volontari delle cooperative sociali, di cui alla richiamata legge n. 381/1991, si rende opportuno stabilire una retribuzione convenzionale ai fini predetti;

Rilevato che per gli altri soci delle medesime cooperative sociali sono assunte, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per la stessa assicurazione, le retribuzioni effettive entro il limite di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Considerata, quindi, la necessità di determinare la retribuzione convenzionale giornaliera dei soci volontari delle cooperative sociali in misura corrispondente al predetto limite minimo di retribuzione giornaliera;

Decreta:

con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 381, è assunta, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.